



Bruxelles, 5 novembre 2020
(OR. en)

12608/20

**EF 273
ECOFIN 993
DROIPEN 91
CRIMORG 85
CT 92
FISC 206
COTER 98
FSC 29**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Delegazioni
n. doc. prec.: 12249/20
Oggetto: Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, approvate dal Consiglio tramite procedura scritta terminata il 5 novembre 2020.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO l'agenda strategica 2019-2024 dell'UE¹ e le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2016², e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2016³, dell'ottobre 2016⁴ e del giugno 2020⁵, in particolare le conclusioni dedicate esclusivamente all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) adottate dal Consiglio nel dicembre 2018⁶ e nel dicembre 2019⁷ dopo la modifica più recente della direttiva antiriciclaggio, la direttiva (UE) 2018/843;
2. METTENDO IN RILIEVO il fatto che la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la lotta contro di essi rimangono altamente prioritarie per l'Unione europea;
3. RICONOSCENDO i recenti progressi compiuti in questo settore, comprese le ultime modifiche del quadro giuridico e i lavori svolti nell'ambito del piano d'azione dell'UE del 2018⁸, e accogliendo con favore, in particolare, la relazione della Commissione del luglio 2019⁹ sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE;

¹ Agenda strategica 2019-2024 dell'UE (EUCO 9/19), sul miglioramento della cooperazione e della condivisione di informazioni nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

² Consiglio europeo del 28 giugno 2016 (ST 26/16).

³ Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo del 12 febbraio 2016 (ST 6068/16).

⁴ Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (ST 13139/16).

⁵ Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità (ST 8927/20).

⁶ Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione antiriciclaggio (ST 15164/18).

⁷ Conclusioni del Consiglio sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (ST 14823/19).

⁸ Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione antiriciclaggio (ST 15164/18).

⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE (COM (2019) 373 final)

4. RICONOSCENDO gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per rafforzare i rispettivi quadri in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT);
5. ACCOGLIENDO CON FAVORE la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo¹⁰;
che istituisce un codice unico dell'UE in materia di AML/CFT, realizza a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e istituisce un meccanismo di cooperazione e di sostegno per le unità di informazione finanziaria (FIU); ACCOGLIENDO inoltre CON FAVORE la metodologia, pubblicata lo stesso giorno, volta a individuare i paesi terzi ad alto rischio in modo da garantire la conformità al processo del GAFI, la piena trasparenza con gli Stati membri, un impegno rafforzato con i paesi terzi nonché l'attuazione di una politica nei confronti di questi ultimi;
6. RICONOSCENDO i lavori in atto avviati dalla Commissione nel settore della migrazione degli investimenti - segnatamente in relazione alle politiche nazionali concernenti il rilascio di permessi di soggiorno di lunga durata e la concessione della nazionalità a cittadini di paesi terzi in cambio di investimenti - al fine di affrontare la questione del riciclaggio;
7. RICONOSCENDO l'importanza dei lavori in atto negli organismi intergovernativi, in particolare i lavori della task force "Azione finanziaria" (GAFI), che definisce norme a livello internazionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione;
8. RICONOSCENDO l'importanza di mantenere conoscenze aggiornate dei rischi e delle minacce cui deve far fronte l'Unione e, a tale riguardo, il ruolo della valutazione sovranazionale biennale dei rischi;
9. RICORDANDO gli impegni assunti in sede di G20, soprattutto per quanto concerne l'attuazione dei principi ad alto livello sulla trasparenza e la titolarità effettiva, che rimangono una priorità fondamentale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e nella lotta contro di essi,

¹⁰ Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ST 7870/20).

IL CONSIGLIO:

10. ESORTA tutti gli Stati membri a completare rapidamente il recepimento di tutta la pertinente legislazione dell'Unione in questo settore - soprattutto della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 215/849 (la quarta direttiva antiriciclaggio) come pure della direttiva (UE) 2019/1153 - e a rafforzare quanto prima l'applicazione e il rispetto effettivi della loro legislazione.
11. ACCOGLIE CON FAVORE l'impegno della Commissione a monitorare costantemente il recepimento e l'effettiva applicazione delle suddette direttive e, a tale riguardo, PRENDE ATTO del processo di valutazione in corso relativo all'attuazione e all'effettiva applicazione della direttiva antiriciclaggio attualmente svolto dal Consiglio d'Europa per conto della Commissione.
12. SI COMPIACE dei progressi già compiuti nella realizzazione di parti significative del piano d'azione del Consiglio del 2018 e INVITA tutte le parti interessate a completare quanto prima le azioni in sospeso ivi esposte in dettaglio.
13. ACCOGLIE CON FAVORE l'obiettivo della Commissione di presentare proposte legislative all'inizio del 2021 e METTE IN RISALTO IL FATTO che riforme potenziali dovrebbero essere messe a punto in maniera globale sulla base di una valutazione d'impatto approfondita, tenendo conto di tutti gli elementi del quadro giuridico nonché delle misure non legislative contenute nel piano d'azione del Consiglio del 2018, garantendo nel contempo che la legislazione sia coerente con tutti i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri, compresi quelli basati sulla tradizione della *common law*.
14. INVITA la Commissione a dare priorità ai lavori sul codice unico dell'UE e, sulla base di questo, all'istituzione di una vigilanza a livello dell'UE in materia di AML/CFT e al meccanismo di coordinamento e di sostegno per le FIU, e INVITA la Commissione a presentare, contemporaneamente, una proposta relativa al codice unico e alla struttura e ai compiti di un'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT nonché al meccanismo di coordinamento e di sostegno per le FIU, al fine di consentire, in considerazione dei collegamenti esistenti tra questi temi, un lavoro di redazione simultanea in merito.

Sul codice unico dell'UE in materia di AML/CFT:

15. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di trasferire parti della direttiva antiriciclaggio in un regolamento direttamente applicabile per consentire condizioni di parità nel mercato comune e un'applicazione uniforme delle disposizioni in tutta l'Unione, ogni volta che sia necessario ridurre le divergenze nazionali a livello di recepimento che compromettono un'efficace attuazione del quadro in materia di AML/CFT, pur garantendo nel complesso il mantenimento degli elevati standard conseguiti dagli Stati membri nei rispettivi recepimenti nazionali.
16. RILEVA che la precisazione e l'armonizzazione del quadro giuridico in materia di AML/CFT non deve necessariamente tradursi nell'imposizione di obblighi supplementari per i soggetti obbligati.
17. INVITA la Commissione a presentare una proposta legislativa di regolamento sulla base di una valutazione dei rischi e dell'impatto correlati al fine di armonizzare ulteriormente il diritto sostanziale, tenendo in considerazione i seguenti ambiti: tipi di soggetti obbligati; obblighi di adeguata verifica della clientela (comprese soluzioni di adeguata verifica a distanza appropriate e identificazione e verifica elettroniche); disposizioni in materia di dovere di diligenza per le persone politicamente esposte nazionali e straniere; tenuta dei registri; controlli interni; conformità a livello di gruppo; disposizioni in materia di ricorso a terzi e di esternalizzazione conformi alla normativa settoriale; obblighi di segnalazione, comprese le segnalazioni di operazioni sospette; disposizioni in materia di determinazione della titolarità effettiva; disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni; misure di vigilanza e sanzioni, nel rispetto delle specificità dei sistemi e dei dispositivi di esecuzione nazionali; responsabilità, compiti generali e poteri di vigilanza rispettivi delle autorità di vigilanza a livello europeo e nazionale. SOTTOLINEA che potrebbe essere necessario adattare tali ambiti se la valutazione d'impatto della Commissione individuasse altri ambiti da armonizzare o, al contrario, ambiti meno adatti all'armonizzazione.

- a. ESORTA la Commissione ad ampliare l'elenco dei soggetti obbligati al di là dell'attuale quadro dell'UE per quanto riguarda i fornitori di servizi di attività virtuali conformemente alla raccomandazione 15 del GAFI e RAMMENTA che gli obblighi del GAFI devono essere pienamente disciplinati dal diritto dell'Unione, in particolare l'applicazione della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici di fondi a fornitori di servizi di attività virtuali ("regola di viaggio").
 - b. CHIEDE alla Commissione di riesaminare i tipi di soggetti obbligati prestando particolare attenzione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ("rischio di ML/TF") derivante da soggetti che forniscono di fatto servizi finanziari o parti di essi, o servizi direttamente connessi, integrati o basati sui servizi finanziari, come le soluzioni e i servizi finanziari tecnici, ma che non sono stati classificati come istituti finanziari ai sensi della legislazione vigente.
 - c. CHIEDE alla Commissione di includere tutte le prescrizioni sostanziali nella sua proposta legislativa, eccetto la definizione degli elementi che dovrà figurare negli atti delegati, ove giustificato dalla tecnicità della materia trattata.
18. CHIEDE alla Commissione di concentrare il suo lavoro in particolare sul conseguimento di un livello uniforme ed elevato di adeguata verifica della clientela, in particolare per quanto riguarda l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, la natura e lo scopo del rapporto d'affari, la verifica del titolare effettivo del cliente e il controllo continuo del rapporto d'affari. Tali disposizioni sono fondamentali poiché impediscono l'immissione di fondi illeciti nel mercato interno attraverso l'anello più debole di una serie di misure antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e impediscono altresì la concorrenza sleale.
19. CHIEDE alla Commissione, per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e in linea con l'approccio basato sul rischio, di considerare la necessità di definire insiemi di dati standardizzati per l'identificazione dei clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche - determinando almeno le informazioni minime obbligatorie e i processi di identificazione (remota) - e di garantire una soluzione tecnologicamente neutrale.

20. INVITA la Commissione ad ampliare la portata dell'utilizzo dei dati entro i limiti fissati dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, anche attraverso un uso migliore della digitalizzazione. INVITA la Commissione a prendere in considerazione, pur mantenendo il divieto di divulgazione di informazioni riservate e prevedendo garanzie sufficienti per la protezione delle informazioni, l'ampliamento delle possibilità di condivisione delle informazioni all'interno di gruppi di imprese e tra altri soggetti obbligati non appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso settore, in modo da consentire un monitoraggio migliore e una maggiore conformità.
21. ESORTA la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a fornire chiarimenti su come conciliare il quadro in materia di AML/CFT con le normative applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare con il regolamento generale sulla protezione dei dati, al fine di fornire maggiore chiarezza sui dati che possono essere condivisi tra soggetti obbligati, nonché tra soggetti obbligati e autorità competenti, di garantire un elevato livello di protezione dei dati e di risolvere, ad esempio, le incoerenze tra le disposizioni in materia di protezione dei dati e il divieto di divulgazione di informazioni riservate. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le possibili sinergie con altri atti legislativi dell'UE.
22. INVITA la Commissione a valutare la necessità di apportare modifiche ad altre normative pertinenti, in particolare nel settore finanziario, garantire la coerenza del quadro giuridico, rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità e presentare proposte pertinenti al riguardo.

In merito all'istituzione della vigilanza in materia di AML/CFT a livello dell'UE:

23. RICONOSCE e APPREZZA le competenze delle autorità nazionali di vigilanza competenti e le loro attività di vigilanza, che contribuiscono in modo significativo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell'Unione europea e alla lotta contro di essi.
24. FA OSSERVARE che l'analisi a posteriori della Commissione ha evidenziato che i casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'UE potrebbero derivare da carenze organizzative e di governance dei soggetti obbligati, nonché dalle carenze organizzative e in materia di vigilanza delle autorità nazionali, e RICONOSCE pertanto il valore aggiunto di un'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT.

25. APPOGGIA l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a un'autorità di vigilanza dell'UE con un mandato chiaro e compiti e responsabilità definiti con precisione, tenendo presente nel contempo il principio di sussidiarietà, garantendo che l'ambito di competenza dell'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT sia adattato al suo valore aggiunto rispetto alle competenti autorità nazionali. AFFERMA che queste ultime continuano a svolgere un ruolo importante nel sistema di vigilanza europeo basato su una stretta cooperazione tra vigilanza nazionale e dell'UE.
26. CHIEDE che la Commissione conferisca all'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT le seguenti competenze determinate unicamente in funzione dei rischi: la responsabilità di vigilare su un numero selezionato di soggetti obbligati che presentano un elevato rischio intrinseco di ML/TF e che sono scelti sulla base di adeguati criteri di rischio come specificato di seguito; la facoltà di intervenire in casi ad hoc e di assumere il compito di vigilanza di un'autorità di vigilanza nazionale in situazioni chiaramente definite ed eccezionali, sulla base di criteri obiettivi e trasparenti, nei casi in cui l'autorità di vigilanza nazionale non sia in grado di garantire la conformità o non possa assicurare una vigilanza adeguata. Inoltre, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il sostegno o l'intervento dell'autorità di vigilanza dell'UE per i soggetti che rientrano nel loro ambito di competenza.
27. CHIEDE alla Commissione di concentrare l'attenzione, in questa fase, tra gli altri sui seguenti ambiti di competenza per l'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT: istituti di credito, istituti di pagamento, uffici di cambio, istituti di moneta elettronica, fornitori di servizi di attività virtuali che rientrano nell'ambito di applicazione delle raccomandazioni del GAFI, con la possibilità di valutare in futuro l'estensione della vigilanza ad altri soggetti obbligati a rischio, ma tenendo conto anche della natura più omogenea del settore finanziario e del livello elevato di armonizzazione per quanto riguarda i requisiti prudenziali rispetto al settore non finanziario. CHIEDE alla Commissione di considerare un ruolo di coordinamento, consulenza o sostegno per l'autorità di vigilanza dell'UE in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati per assistere le autorità nazionali di vigilanza e promuovere la convergenza in materia di vigilanza, al fine di aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure di AML/CFT anche nel settore non finanziario.

28. CHIEDE alla Commissione di prendere in considerazione anche un ulteriore rafforzamento del quadro per la vigilanza antiriciclaggio del settore non finanziario, tenendo presente nel contempo che tale settore comprende un'ampia gamma di professioni per le quali l'ambito di attività, i requisiti professionali previsti dalla legge e i criteri relativi al rilascio dell'autorizzazione non sono armonizzati.
29. CHIEDE alla Commissione di proporre un approccio progressivo in materia di vigilanza, partendo da un gruppo relativamente ristretto di soggetti obbligati ad alto rischio del settore finanziario ed ampliando poi gradualmente il numero di soggetti obbligati rientranti nel suo ambito di competenza. L'obiettivo sarebbe assicurare che l'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT non sia sovraccaricata e mantenere l'approccio basato sul rischio del quadro AML/CFT.
30. INVITA la Commissione a conferire a un'eventuale autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT le seguenti competenze in virtù delle quali avrà il diritto di esercitare, come indicato al punto 26, una vigilanza diretta in gruppi di vigilanza congiunti, se del caso. Le responsabilità dell'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT dovrebbero includere il diritto di ispezioni generali — tra cui la richiesta di informazioni, l'esame dei documenti e la vigilanza in situ ed extra situ — nonché il diritto di imporre misure di vigilanza e sanzioni amministrative, nel rispetto delle specificità dei sistemi e dei dispositivi di esecuzione nazionali, compresi il diritto di dare mandato a un responsabile della conformità, di richiedere relazioni periodiche e di impartire istruzioni dirette in relazione all'adeguata verifica rafforzata o a operazioni ad alto rischio. Allo stesso tempo, occorre garantire la responsabilità dell'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT e prevedere un processo di controllo giurisdizionale delle sue le azioni. INVITA inoltre la Commissione a conferire all'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT le competenze adeguate per individuare i casi in cui è necessario intervenire.

31. INVITA la Commissione a prendere in considerazione i criteri (come indicato di seguito) per la valutazione dei rischi intrinseci che deve essere effettuata quando si tratta di determinare se una vigilanza basata sul rischio possa essere effettuata a livello dell'UE in modo più efficace che a livello nazionale. A tal fine occorre tenere conto del fatto che i rischi di ML/TF non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a vigilanza. I criteri sono i seguenti: il rischio derivante dalla natura dell'attività del soggetto obbligato – in particolare la sua clientela, i suoi prodotti, i suoi canali di distribuzione, l'esposizione geografica e tenendo conto degli aspetti transfrontalieri – ; i rischi emergenti associati all'evoluzione dei metodi di distribuzione, in particolare le sfide in materia di AML/CFT poste dalla digitalizzazione dei servizi finanziari, nonché le conseguenze se tali rischi si materializzano. Data la natura in continua evoluzione dei rischi, i soggetti obbligati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT dovrebbero essere riesaminati periodicamente o qualora sopravvengano eventi eccezionali e gravi, anche al fine di valutare se sia necessario un ritrasferimento della vigilanza al livello nazionale o al livello dell'UE a seconda del livello di rischio.
32. INVITA la Commissione a garantire che l'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT, in quanto nuova autorità competente, sia pienamente integrata nelle strutture di cooperazione tra tutte le istituzioni pertinenti a livello dell'UE e a livello nazionale, quali le autorità nazionali competenti, le FIU e il loro meccanismo di coordinamento e di sostegno, le autorità di contrasto, altre autorità pubbliche pertinenti di tutta l'UE nonché le istituzioni dell'UE, compresa la BCE in qualità di autorità di vigilanza prudenziale nei casi pertinenti e altre autorità e agenzie quali le autorità europee di vigilanza (AEV), la Procura europea (EPPO) e Europol. Per quanto riguarda in particolare il flusso di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese di origine e quelle del paese ospitante, l'autorità di vigilanza dell'UE dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione nei conflitti.
33. ESORTA la Commissione a garantire una struttura indipendente all'organo cui sarà affidata la vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT, in linea con le conclusioni del Consiglio del 2019. CHIEDE alla Commissione di garantire che in ogni caso sia istituita una struttura di governance autonoma per la vigilanza in materia di AML/CFT.

34. ESORTA la Commissione a garantire che, se i suddetti compiti devono essere trasferiti a una nuova autorità, tutte le competenze relative alla vigilanza in materia di AML/CFT a livello dell'UE siano raggruppate in capo a tale autorità.

35. INVITA la Commissione a presentare una valutazione d'impatto approfondita, con particolare attenzione alla fattibilità, all'efficienza, all'efficacia, alla sussidiarietà e alla proporzionalità, nonché alle implicazioni del trasferimento dei compiti di vigilanza a un'autorità esistente o a un organo di vigilanza dell'UE di recente istituzione e autonomo, compresi gli aspetti di bilancio, l'efficienza in termini di costi e la stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza in materia di AML/CFT.

Per quanto riguarda altri aspetti concernenti la cooperazione tra le autorità in materia di AML/CFT:

36. INVITA la Commissione a presentare una proposta riguardante un meccanismo di coordinamento e di sostegno delle FIU e PRENDE ATTO del fatto che la forma del meccanismo dovrebbe dipendere dalle sue funzioni e basarsi sulle attività attualmente svolte dalla piattaforma delle FIU dell'UE conformemente al suo mandato ai sensi dell'articolo 51 della direttiva antiriciclaggio. Invita la Commissione a dotare il futuro meccanismo di personale permanente e di un bilancio.

37. INVITA la Commissione a definire le caratteristiche e le competenze di tale meccanismo partendo dalle sue funzioni fondamentali, compreso in particolare il suo ruolo centrale nel rafforzamento e nell'agevolazione dell'analisi congiunta tra le FIU, sostenendo, in linea con l'articolo 32 della direttiva antiriciclaggio, l'analisi operativa e strategica delle FIU nonché l'individuazione dei rischi e dei fenomeni rilevanti per l'UE, promuovendo gli scambi e lo sviluppo di capacità tra le FIU e migliorando la cooperazione con altre autorità competenti. ESORTA la Commissione a garantire che il meccanismo di coordinamento e di sostegno si basi su una governance che coinvolga pienamente le FIU e rispetti i ruoli e le responsabilità fondamentali delle stesse in materia di indipendenza e autonomia operative nonché di sicurezza e riservatezza dell'informazione finanziaria.

38. RILEVA CHE la decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) impone un divieto riguardo alle attività di trattamento dei dati personali da parte di Europol (a motivo di preoccupazioni relative alle persone non considerate sospette) ai fini dell'amministrazione tecnica della rete delle unità di informazione finanziaria (FIU.NET) e ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che la Commissione ospiterà temporaneamente FIU.NET. ESORTA la Commissione a trovare una soluzione a lungo termine per FIU.NET al fine di garantire una cooperazione efficace tra le FIU.
39. ESORTA la Commissione a dotare il meccanismo di coordinamento e di sostegno del potere di fornire orientamenti, definire procedure e, se necessario, adottare formati e modelli tecnici vincolanti, in stretto coordinamento con tutte le FIU europee.
40. INVITA la Commissione a fornire chiarimenti in merito a disposizioni adeguate in materia di protezione dei dati al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati nello scambio degli stessi tra le FIU dell'Unione e quelle dei paesi terzi, nel rispetto delle raccomandazioni del GAFI e dei principi del gruppo Egmont.
41. ESORTA la Commissione, nel contesto di una stretta cooperazione all'interno del GAFI, a sottolineare il carattere sovranazionale del quadro giuridico dell'Unione europea in materia di AML/CFT, rispettando nel contempo l'adesione individuale degli Stati membri dell'UE al GAFI e il ruolo delle loro delegazioni all'interno di quest'ultimo. INCORAGGIA vivamente la Commissione a condurre il processo di valutazione delle giurisdizioni ad alto rischio in modo da garantire elevata qualità, trasparenza e il diritto di essere ascoltati, tenendo conto dei filoni di lavoro del GAFI ed evitando duplicazioni dei processi.
42. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di fornire orientamenti tempestivi, alla luce degli sforzi di riforma in corso negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione specifica delle norme in materia di protezione dei dati e della loro integrazione nel quadro in materia AML/CFT, in relazione allo scambio di informazioni e alla condivisione dei dati nell'ambito di partenariati pubblico-privato istituiti tra i soggetti obbligati, le autorità nazionali di vigilanza e le agenzie di contrasto nonché, in alcuni Stati membri, le FIU.

